

CONSIDERAZIONI SU RIEDUCAZIONE E RIPARAZIONE (*)

di Giovanni Fiandaca

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Quali relazioni tra ‘rieducazione’ e ‘riparazione’? *Excursus* nell’ambito della dottrina più recente. – 3. Uno sguardo d’insieme alla giurisprudenza. – 4. Cosa intendiamo oggi per ‘rieducazione’? Verosimilmente, non esiste una concezione sufficientemente condivisa del suo contenuto. – 5. Rieducazione, condotte riparatorie e giustizia riparativa: ragioni di convergenza e di possibile divergenza. – 6. Rilievi sulla giustizia riparativa in fase esecutiva.

1. Premesse.

Il tema specifico oggetto dell’odierno seminario ben si inquadra nel più ampio orizzonte tematico della “riforma del penale in crisi”, che fa da filo conduttore dell’intero ciclo di seminari promosso da Vincenzo Mongillo. È ormai da non pochi decenni che, come studiosi, diagnosticiamo una condizione di crisi o perdita di legittimazione del diritto penale¹, che purtuttavia non ne hanno impedito – ecco la paradossale contraddizione – una progressiva espansione sul versante della produzione legislativa: stante – come sappiamo – la ricorrente e trasversale tentazione politico-partitica di strumentalizzare il penale per scopi politici generali o per lucrare un facile consenso elettorale, a prescindere da una comprovabile idoneità empirica della sanzione punitiva a svolgere una effettiva funzione repressivo-preventiva. Eppure è non ultimo sul terreno della pena, del suo senso e dei suoi fini – come anche sappiamo non certo da ora – che si è andato sempre più percependo lo stato di profonda crisi del penale. Crisi che ha finito col sollecitare, nel corso degli anni a noi più vicini, una tendenza dottrinale incline a ripensare in radice il significato, i contenuti e gli scopi delle sanzioni penali, invero in una prospettiva teorica di auspicato superamento non solo della pena retributiva ma anche della pena rieducativa tradizionalmente intesa; e ciò sino al punto di contestare che l’essenza basica della pena vada, immutabilmente, individuata in una inflizione di sofferenza che aggiunge male al male prodotto dal reato. Com’è noto, è da questa mutata prospettiva visuale che deriva la sollecitazione a recuperare e riattualizzare l’idea di riparazione. Dico ‘recuperare’ perché la dimensione riparativa è tutt’altro che inedita nella storia della penalità. Come hanno messo da tempo in evidenza gli antropologi, i sociologi, gli storici del diritto e gli studiosi di testi sacri, modalità di risposa al delitto in

(*)Testo, con qualche integrazione, della relazione svolta al Seminario su “La rieducazione del condannato e i diversi volti della riparazione: un possibile binomio?” (Unitelma Sapienza, 20 aprile 2023).

¹ Mi sia consentito rinviare, ad esempio, a G. FIANDACA e E. MUSCO, *Perdita di legittimazione del diritto penale?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1993, 16 ss.

chiave riparativa, compositiva o riconciliativa rappresentano storicamente una *costante* antropologica, in alternativa alla condanna e alla reazione punitiva strettamente intesa; mentre costituiscono *variabili* contingentemente mutevoli le specifiche forme con le quali l'obiettivo riparatorio viene nelle diverse epoche storiche perseguito.

I biblisti, dal canto loro, hanno ad esempio segnalato come nelle Scritture vetero-testamentarie fossero previste, per il ristabilimento della giustizia, due procedure nei confronti del colpevole: il giudizio che sfocia nella condanna e nella punizione del trasgressore; e una lite bilaterale tendente invece alla riconciliazione, che può essere considerata una delle forme più antiche della odierna mediazione penale².

Numerosi riscontri del ricorso a modalità riparatorio-conciliative di elaborazione dei conflitti penali sono, altresì, rinvenibili nella letteratura e, più in generale, nella cultura dell'antica Grecia³. Ed è pure risaputo, procedendo nel tempo, come sanzioni di tipo riparatorio e soluzioni a carattere compositivo fossero assai diffuse nei diritti pre-moderni di Antico regime.

Ma vi è di più. Vale, forse, la pena ricordare che una componente riparatoria è stata presa in considerazione persino nell'ambito delle teorie della pena elaborate da alcuni filosofi e gius-filosofi seicenteschi e settecenteschi: i quali annoveravano, tra i fini della sanzione penale, anche la riparazione concepita come risarcimento o riparazione del danno⁴. A ben guardare, ciò dimostra come non sia inedita neppure la suggestione teorica, emersa in una parte della nostra dottrina più recente, di ripensare lo stesso concetto di pena includendovi dimensioni e valenze riparatorie, peraltro secondo proposte dottrinali variamente articolate (e riferibili, in particolare, agli ormai noti approcci di Luciano Eusebi e Massimo Donini).

2. Quali relazioni tra 'rieducazione' e 'riparazione'? Excursus nell'ambito della dottrina più recente.

Avvicinandomi al tema più specifico oggetto di questa mia relazione, premetto che in scritti o interventi degli ultimi anni ho ripetutamente manifestato l'esigenza di sviluppare riflessioni più esplicite e approfondite proprio sui rapporti tra il paradigma rieducativo e le possibili forme di riparazione, distinguendo nel contempo tra riparazione in senso lato e giustizia riparativa in senso stretto: ciò nel presupposto che i modi di far interagire e combinare insieme i due versanti rieducativo e riparativo necessitino e meritino di essere vagliati in misura maggiore di quanto anche in dottrina non sia finora avvenuto⁵. Peraltro, non sono il solo ad avvertire questa esigenza di

² Cfr. G. BELLIA, *Pena e riconciliazione nel mondo biblico*, in *Punire mediante conciliare*, a cura di G. Fiandaca e C. Visconti, Giappichelli, Torino, 2009, 73 ss.

³ Come è stato di recente messo in evidenza anche da M. DONINI, *Riparazione e pena da Anassimandro alla CGUE. Le basi di un nuovo programma legislativo per la giustizia penale*, in *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*, Giappichelli, Torino, 2022, 407 ss.

⁴ In proposito cfr., di recente, P. AUDEGEAN, *Violenza e giustizia*, trad. it., il Mulino, Bologna, 2023, 87 ss.

⁵ Rinvio, ad esempio, al mio precedente scritto *Sulla rieducazione in fase esecutiva. Aspetti problematici vecchi e nuovi*, in *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, a cura di A. Menghini e E.

maggiore riflessione. Essa è condivisa, ad esempio, da un valente studioso delle ultime generazioni come Mongillo, il quale ha in proposito rilevato: «Prevenzione, punizione e riparazione già coabitano nel diritto penale attuale, ma dovranno convivere sempre più armonicamente nel diritto penale del futuro. È un’aspirazione che, inevitabilmente, non manca di sollevare dubbi e dilemmi a partire dalla piena compatibilità dell’inedito ideale riparativo con il più tradizionale finalismo rieducativo. In particolare, occorre chiedersi se l’interazione dialogica tra autore e vittima del reato rappresenti un modello alternativo a quello prefigurato dal principio di rieducatività della pena, o una componente strumentale, finalizzata a motivarne le ragioni»⁶. Come emerge dalle parole ora riportate, il dubbio sulla compatibilità viene sollevato con particolare riferimento alla mediazione penale quale principale strumento della giustizia riparativa. Ed è anche comprensibile, considerato che forme di riparazione latamente intesa, con effetti mitigativi del trattamento punitivo, sono a vario titolo e da tempo risalente presenti nell’ordinamento penale; mentre come vera novità, potenzialmente produttrice di rotture o disarmonie nell’assetto preesistente, è percepibile un modello di giustizia che come la *restorative justice* pretende, nella sua ispirazione di fondo, di essere ‘alternativo’ in quanto privo – appunto – di scopi e connotati sanzionatori (quantomeno secondo l’accezione tradizionale).

Ora, se si rivolge lo sguardo alla nostra letteratura penalistica più recente, si scopre che non mancano riferimenti ai possibili rapporti tra rieducazione e riparazione (soprattutto nel senso più stretto e pregnante della giustizia riparativa); ma, come anticipavo, si tratta in realtà più di rilievi cursori che di riflessioni sviluppate in maniera articolata. Provo, di seguito, a delineare un sintetico quadro esemplificativo.

Vi è chi, nel contesto di rilievi dedicati alla giustizia riparativa, sostiene l’estraneità di quest’ultima rispetto al paradigma rieducativo. In questo senso, afferma Francesco Palazzo: «La giustizia riparativa non può (...) essere considerata uno degli strumenti della rieducazione, magari tentando di conseguenza di confinarla esclusivamente nella fase esecutiva, essendo essa qualcosa di profondamente diverso dalla rieducazione non foss’altro per il ruolo che vi gioca la vittima»; tuttavia, un «punto di contatto» tra i due versanti sarebbe rappresentato dall’esigenza che la rieducazione e la giustizia riparativa abbiano in comune lo stesso «ordine di valori condivisi»⁷.

Ma non mancano opinioni di segno contrario. Come nel caso di Giovannangelo De Francesco, il quale scrive: «In realtà – e malgrado che, presso gli stessi fautori della *restorative justice*, si sia arrivati talora ad affermarlo – non sembra ammissibile identificarne le peculiarità (che pure sono molte ed innegabili) facendo leva, tra l’altro, sulla sua autonomia, più o meno accentuata, rispetto al paradigma rieducativo. A parte, invero, la considerazione secondo la quale, com’è ben noto, tale paradigma ha da sempre mostrato al suo interno un’ampia gamma di prospettive teleologiche, ci preme invero

Mattevi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, 213 ss.

⁶ V. MONGILLO, *Crisi immanente e centralità contingente del “penale” tra potere e diritto*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, I, a cura di C. Piergalini, G. Mannozi, C. Sotis, C. Perini, M. Scoletta, F. Consulich, Giuffrè, Milano, 2022, 214.b

⁷ F. PALAZZO, *Plaidoyer per la giustizia riparativa*, in *Riflessioni sulla giustizia penale*, cit., 434, 439.

osservare come l'esigenza della rieducazione debba restare pur sempre un fondamentale criterio di orientamento nella ricerca delle soluzioni più adeguate rispetto agli autori di reato; essa, in altri termini, configura, per dir così, la 'casa comune' – o, se si vuole, il necessario momento unificante – di ogni possibile intervento volto a favorire (né potrebbe essere altrimenti) il reinserimento del soggetto all'interno della comunità sociale». E ancora: «(...) il percorso riparativo, lungi dall'ostacolarla, si presta a conferire all'esperienza rieducativa quella più autentica vocazione 'emancipatrice' della condizione del colpevole, quale si coglie nel renderlo artefice del medesimo programma in chiave 'solidaristica' che rappresenta il 'cuore' del messaggio racchiuso nello spirito di fondo della nostra Carta costituzionale»⁸. Dall'insieme di questi rilievi di De Francesco sembra, dunque, potersi desumere un modo di concepire la riparazione come funzionale ad una prospettiva rieducativa declinata – a sua volta – in senso marcatamente responsabilizzante e solidaristico. In ogni caso, l'ideale rieducativo continuerebbe a fungere da principio unificante di ogni intervento, anche a carattere riparatorio, orientato alla risocializzazione dell'autore di reato.

Più complesse e articolate appaiono le prese di posizione di Luciano Eusebi e Massimo Donini, cioè due studiosi che – com'è noto – hanno apportato contributi rilevanti in vista di un generale ripensamento del sistema sanzionatorio alla stregua del paradigma della riparazione. Senza poterne qui illustrare il pensiero in maniera dettagliata, anche perché abbastanza conosciuto, mi limito a richiamare in rapida sintesi i profili che hanno maggiore attinenza col tema specifico oggetto della mia analisi.

Cominciando dal primo (Eusebi), ne richiamo la premessa di fondo costituita da una concezione della politica criminale come politica di prevenzione della criminalità intesa in termini molto generali, che fa cioè impiego di un ventaglio di strumenti e interventi assai più ampio di quelli penali in senso stretto: in questo rinnovato quadro di riferimento, la pena a carattere afflittivo si atteggia ad 'eccezione' riservata agli autori dei reati più gravi che siano al contempo socialmente pericolosi; mentre l'idea innovativa che viene proposta per la maggior parte dei reati è quella di una pena come 'progetto', cioè una tipologia di pena cosiddetta *prescrittiva* modellata all'incirca sull'attuale misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, e molto arricchita però di prestazioni riparatorie. Questo nuovo modello di sanzione a carattere prescrittivo-riparatorio tenderebbe ad un obiettivo di fondo definito in chiave di 'prevenzione reintegratrice', che – se ben comprendo – dovrebbe secondo Eusebi inglobare la prospettiva rieducativa tradizionalmente intesa⁹. Quindi, in conclusione, i due paradigmi rieducativo e riparativo si integrerebbero, sinergicamente, in un orizzonte di prevenzione generale reintegratrice.

⁸ G. DE FRANCESCO, *Rieducazione, giustizia riparativa, logiche premiali. Appunti minimi per un confronto*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, I, cit., 366 s., 368.

⁹ Tra i molteplici scritti dedicati da Eusebi alla progressiva elaborazione di un nuovo approccio alla politica criminale e alla pena, mi limito a citare *La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli di risposta al reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2021, 835 ss.; e *Qualcosa di meglio della pena retributiva. In margine a C. E. Paliero, Il Mercato della penalità*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, I, cit., 389 ss.

In larga misura simile, nella sostanza, mi sembra la posizione di Massimo Donini, un autore che – come sappiamo – si è nel corso degli ultimi anni particolarmente impegnato nel tentativo teorico di coniugare punizione e riparazione¹⁰, con un approccio originale ma non per questo esente da possibili riserve¹¹. In estrema sintesi, la *ratio* di fondo sottostante all'impostazione di Donini, e sfociante tra l'altro nella ormai nota proposta dottrinale del “*delitto riparato*” come nuovo istituto di parta generale, punta all'obiettivo di incoraggiare il più possibile l'autore di reato a compiere volontari atti riparatori, così da lasciare alla pena classica uno spazio residuale. Da qui l'idea di un nuovo sistema penale che, nel dare ampio spazio alle condotte riparatorie latamente intese e agli istituti di giustizia riparativa, rifletta “un programma orientato a un modello costituzionale di rieducazione possibile vedendo nella pena un progetto diverso dalla mera soggezione a una sofferenza imposta o dalla risposta ‘emotiva’ al rimprovero sociale che esprime il disvalore del fatto”¹². Ora, se ben ne intendo il pensiero, anche Donini tende a ravvisare un rapporto di strumentalità o di integrazione tra le attività riparative e la prospettiva della rieducazione, in particolare nel senso che la disponibilità del colpevole a compiere atti riparatori ne comproverebbe una partecipazione più attiva e responsabile al percorso rieducativo. Ma, a mio avviso, questa insistenza di Donini nel sottolineare il carattere di pena ‘agita’ (e non subita) della pena riparatoria (in enfaticamente contrapposizione rispetto alla pena classica, che sarebbe vissuta dal soggetto che la subisce del tutto passivamente) rischia di trascurare un dato che andrebbe invece tenuto presente: anche la pena ‘rieducativa’ tradizionalmente concepita (cioè non integrata da componenti riparatorie), se presa sul serio, non potrebbe infatti mai ridursi a passiva soggezione a una sofferenza coercitivamente imposta, esigendo al contrario un ruolo ‘proattivo’ del reo in termini di volontaria e operosa partecipazione ad attività trattamentali di vario genere.

Invero, nella prospettiva di attrarre la riparazione nell'orizzonte della rieducazione ci si è spinti più oltre. Una giovane studiosa (Elena Mattevi), in un ancora recente contributo esplicitamente dedicato alla rieducazione nella prospettiva della giustizia riparativa, è giunta a sostenere che il principio di rieducazione *ex art. 27, comma 3, Cost.*, costituisce il vero referente costituzionale anche della giustizia riparativa: non senza enfasi, e in poche e apodittiche battute, si rileva che quest'ultima e la prospettiva riparativa avrebbero in comune «l'orizzonte, il percorso, il progetto», e ciò perché la revisione critica del passato, quale presupposto del recupero, non potrebbe concentrarsi sulla sola persona del condannato, ma implicherebbe il riconoscimento e il coinvolgimento della vittima (pur ammettendosi tuttavia, nel contempo, che la finalità rieducativa «non può venire messa in discussione dalla volontà contraria della

¹⁰ Nell'ambito dei lavori più recenti, cfr. M. DONINI, *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs. riparazione interpersonale*, in *Cass. pen.*, 2022, 2027 ss.; e *Riparazione e pena da Anassimandro alla CGUE*, cit.

¹¹ Rinvio in proposito ai rilievi contenuti in G. FIANDACA, [Note su punizione, riparazione e scienza penalistica](#), in questa *Rivista*, 28 novembre 2020.

¹² M. DONINI, *Riparazione e pena da Anassimandro alla CGUE*, cit., 422.

vittima»)¹³. A conforto della sua tesi, Mattevi richiama in particolare una pronuncia della Corte costituzionale, in particolare la sent. n. 179/2017 (rel. Marta Cartabia), nella quale – con riferimento a questioni di costituzionalità concernenti condotte sanzionate nel testo unico in materia di stupefacenti, dichiarate però inammissibili – tra gli scopi della pena vengono genericamente menzionate anche la riparazione e la riconciliazione. Più precisamente, la Corte nella sentenza predetta (richiamata dalla successiva n. 40/2019) ha affermato: «(...) i principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost. (...) esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale». Orbene: ci troviamo in presenza di affermazioni di principio così rilevanti e innovative, da giustificare davvero la tesi che riparazione e riconciliazione rientrino – quantomeno in via implicita – tra i fini costituzionali della sanzione penale? Sia consentito dubitarne. A parte il rilievo che può avere in proposito inciso il personale orientamento culturale della giudice relatrice (Cartabia, anche da costituzionalista, predilige infatti notoriamente modelli di giustizia a carattere riparatorio-riconciliativo), non ritengo che basti, per dare copertura costituzionale alla giustizia riparativa sempre alla stregua dell’art. 27 Cost., limitarsi ad affermare in maniera genericamente e approssimativamente additiva che la Costituzione favorisce nel colpevole un cammino non solo di recupero e reinserimento sociale, ma altresì – come si legge nella parte di sentenza sopra riportata – di “riparazione” e “riconciliazione”; piuttosto, per attribuire alla pronuncia in discorso la valenza e l’importanza di un avallo costituzionale alla giustizia riparativa, la Corte avrebbe dovuto fare quel che non ha fatto, vale a dire addurre espressamente sulla base di argomentazioni articolate le ragioni per le quali riparazione e riconciliazione siano da considerare momenti del cammino del reo verso il reinserimento sociale.

A mio avviso, i rapporti tra rieducazione e giustizia riparativa sono più ambigui e complessi di quanto non risulti dalle opinioni dottrinali fin qui sintetizzate, nonché dalla richiamata presa di posizione dei giudici costituzionali: le ragioni di questa ambiguità e di questa complessità saranno esplicitate nel prosieguo di queste pagine.

3. Uno sguardo d’insieme alla giurisprudenza.

Con riferimento alla prassi giudiziaria (antecedente, beninteso, alla introduzione della disciplina espressa della giustizia riparativa ad opera della riforma Cartabia, in relazione alla quale non sono ancora maturati i tempi per l’emergere di provvedimenti significativi), considero un osservatorio privilegiato la giurisprudenza in materia di liberazione condizionale del condannato. Ciò per più ragioni, forse intuibili. In primo luogo, perché il modo di concepire il ‘sicuro ravvedimento’, quale fondamentale presupposto della liberazione, può essere influenzato (anche implicitamente) dalla

¹³ E. MATTEVI, *La rieducazione nella prospettiva della giustizia riparativa: il ruolo della vittima*, in *La rieducazione oggi*, cit., in particolare 70 ss.

previa maniera di intendere il principio costituzionale di rieducazione; in secondo luogo perché, per verificare il ravvedimento quale buon esito finale del percorso trattamentale, i tribunali di sorveglianza e la stessa Cassazione valutano il significato e la rilevanza dell'eventuale compimento di atti riparatori da parte dell'autore di reato: per cui diventa appunto oggetto di valutazione, in una prospettiva non solo teorica ma anche pratico-applicativa, il rapporto tra rieducazione e riparazione.

Quanto al primo profilo, rilevo in sintesi che si assiste nel complesso a un andamento giurisprudenziale oscillante tra un orientamento 'laico', incline a risolvere sobriamente il ravvedimento nella acquisita attitudine da parte del condannato a tenere – una volta reinserito nella società – una condotta di vita conforme alle regole legali della convivenza; ed un persistente orientamento eticheggiante che richiede invece un profondo mutamento di convincimenti interiori, l'adesione convinta a valori socialmente predominanti, manifestazioni di pentimento o atti riparativi anche di mera valenza simbolica¹⁴.

Rispetto al secondo profilo, prendo atto che nella prassi è andata affiorando, nel corso degli anni, una certa tendenza dei giudici di sorveglianza a considerare l'assenza di atti a carattere riparatorio, o di prese di contatto dialogico-mediative tra autori e vittime, un fattore impeditivo del riconoscimento di una maturata rieducazione; di conseguenza, la componente riparativa sembrerebbe tendere ad atteggiarsi a presupposto indispensabile di un ben riuscito itinerario risocializzante (probabilmente, ciò costituisce un riflesso del progressivo avanzamento dell'ideale riparativo in alcuni settori della magistratura penale). Ad esempio, mi è rimasta impressa una pronuncia di non molto tempo fa del tribunale di sorveglianza di Roma, che negava al noto mafioso Giovanni Brusca la detenzione domiciliare in base alla motivazione «Brusca non ha mai chiesto scusa e non ha mai manifestato atti di pentimento».

Ma di contrario avviso è la predominante giurisprudenza di legittimità: la quale, per un verso, considera l'impegno riparatorio come un segno concreto della volontà del reo di eliminare o attenuare le conseguenze dannose del reato, per cui la riparazione (specie se materiale, e non soltanto simbolica) può ben fungere da significativo indicatore - insieme ad altri elementi - di un maturato ravvedimento; ma per altro verso, pur riconoscendo questa valenza sintomatica, prevalentemente esclude che la mancanza di interessamento riparatorio per la vittima possa essere di ostacolo alla verifica di un credibile ravvedimento¹⁵.

Personalmente, ritengo corretto questo orientamento della Cassazione: la prospettiva della riparazione non può non mantenere la sua priorità e autonomia rispetto a quella riparatoria; certo, ove esistenti, gli atti riparativi possono assurgere –

¹⁴ Si veda, più in dettaglio, il quadro ricostruttivo tracciato da R. DE VITO, *La liberazione condizionale nel diritto vivente giurisprudenziale*, in *Contro gli ergastoli*, a cura di S. Anastasia, F. Corleone, A. Pugiotto, Editrice Futura, Roma, 2021, 143 ss.

¹⁵ Tra le pronunce più recenti in tal senso cfr. Cass. 22 febbraio 2022 – 11 marzo 2022, n. 8410 (nella quale si afferma esplicitamente che, specie quando si tratta di reati gravissimi, la relazione con le vittime costituisce il banco di prova umanamente più difficile e può rimanere insuperabile anche laddove l'obiettivo rieducativo sia pienamente raggiunto), in *Foro it.*, 2022, II, 516 ss. con nota di richiami giurisprudenziali di F. PARISI, cui si rinvia.

come gli stessi giudici di legittimità ammettono – a significativi elementi sintomatici del riorientamento personale del condannato. Ciò non toglie, beninteso, che la diagnosi giudiziale della autenticità del percorso rieducativo sia e rimanga una delle verifiche più difficili e complesse (anche in presenza, peraltro, di un concreto interessamento riparatorio a favore della vittima), come tale sempre inevitabilmente esposta ad un elevato rischio di errore.

4. Cosa intendiamo oggi per ‘rieducazione’? Verosimilmente, non esiste una concezione sufficientemente condivisa del suo contenuto.

Nel riflettere sui rapporti tra rieducazione e riparazione, ritengo che non sia superfluo chiedersi se sia individuabile un significato di ‘rieducazione’ oggetto di diffuso consenso nel presente momento storico, peraltro anche fuori dalla cerchia dei giuristi accademici. Come sopra accennato, una vera omogeneità di vedute non è riscontrabile neppure nella stessa magistratura di sorveglianza; e, nella mia aggiuntiva esperienza di garante regionale siciliano dei diritti dei detenuti, ho potuto altresì constatare che una diversità di opinioni è rinvenibile pure nell’ambito delle diverse autorità istituzionali e professionalità che sono a vario titolo competenti a gestire percorsi rieducativi. Insomma, concetti alquanto generici come rieducazione, o come risocializzazione e recupero *et similia* è come se fossero divenuti nozioni ‘fai da te’, vale a dire formule manipolabili, contenitori riempibili di contenuti differenti sulla base di preferenze anche soggettive. Ma questo disaccordo non dovrebbe stupire troppo. E’ forse superfluo rilevare che ‘rieducazione’ è un termine polisemico, che riflette un concetto indeterminato posto ai confini tra il diritto e le scienze empirico-sociali, come tale condizionato nelle sue possibili valenze – e non potrebbe essere altrimenti – da pregiudiziali di varia matrice (filosofica, etica, antropologica, pedagogica, sociologica, giuridico-costituzionale ecc.) che ne rendono difficile, anche in sede giudiziaria e penitenziaria, una definizione precisa e univoca: non a caso, non risulta che la stessa Corte costituzionale, pur incline a una progressiva e convinta valorizzazione del principio di rieducazione, si sia mai impegnata in una sua puntuale definizione contenutistica.

D’altra parte, il concetto di rieducazione, oltre a essere difficile da definire in maniera ampiamente condivisa, non ha mai suscitato soverchie simpatie persino in alcuni settori della cultura (non solo giuridica) di ispirazione liberal-progressista a causa, com’è intuibile, dei suoi potenziali risvolti autoritari: incombendo e temendosi, infatti, il rischio e la ricorrente tentazione di una punizione statale volta appunto a imporre, in via coercitiva, l’interiorizzazione di specifici valori o di determinate concezioni morali al posto di altre, con conseguente violazione della libertà di coscienza e della dignità degli stessi soggetti condannati. Non deve sorprendere, allora, che una certa diffidenza e antipatia verso la stessa parola ‘rieducazione’ siano andate nel corso degli anni diffondendosi anche nell’ambito del personale penitenziario ai vari livelli e addirittura tra i magistrati di sorveglianza. A emblematica riprova, riporto quanto di recente affermato da Marcello Bortolato (presidente del tribunale di sorveglianza di Firenze) nel

contesto di un'intervista rilasciata alla nota rivista di vita carceraria *Ristretti orizzonti*: «Rieducare un uomo – uso questo termine rieducare anche se so che non piace a nessuno, però questo è il termine che usa la Costituzione – sostanzialmente significa fare in modo che la pena sia utile»¹⁶. Orbene, questa crescente propensione a rifiutare il concetto di 'rieducare' spiega come mai, nel linguaggio prevalente degli addetti all'esecuzione penale, si tenda ormai per lo più a sostituire rieducazione con reinserimento o recupero sociale: per cui finalità costituzionale della pena diventa il reinserimento del condannato in società, pena rieducativa diventa la pena funzionale a questo futuro reinserimento. Tuttavia, nel contempo, si continua a fare riferimento a una esigenza di 'cambiamento' della persona detenuta, di riorientamento complessivo della sua personalità quale presupposto dell'accesso ai benefici penitenziari o alla liberazione condizionale: lo conferma, ad esempio, uno stimolante confronto a più voci, promosso ancora una volta dalla preziosa rivista sopra richiamata, su come potere promuovere il cambiamento di mentalità dei soggetti appartenenti alla criminalità organizzata non collaboranti con la giustizia, e perciò su come verificare l'autenticità di una loro presa di distanza dal passato criminale pur permanendo l'indisponibilità alla collaborazione giudiziaria¹⁷.

Se così è, vi è dunque il rischio che la sopraggiunta avversione verso la rieducazione si riduca a questione più di parole che di sostanza: se si preferisce parlare di 'cambiamento' della persona del condannato piuttosto che di sua rieducazione, il cuore del problema in realtà non muta, dal momento che il concetto di cambiamento finisce a ben vedere col sollevare – piaccia o non piaccia – i medesimi interrogativi di fondo posti dal concetto gemello di rieducazione. Sicché, la parola rieducazione, ancorché oggi risulti a taluni sgradita a dispetto della sua consacrazione costituzionale, possiamo ben conservarla se non abbiamo paura del suo mero suono; e ci preoccupiamo, piuttosto, di appurare se esista o persista una sua accezione suscettibile di essere quanto più possibile condivisa. Insomma, non la parola in sé, ma il suo contenuto significativo è – ieri come oggi – il vero problema.

Dal canto suo, la prevalente dottrina penalistica di matrice accademica tende – com'è noto ai giuristi di professione – ad attribuire al concetto costituzionale di rieducazione un significato che risulti a sua volta costituzionalmente orientato, in particolare tenendo conto dell'ispirazione pluralista che connota una Costituzione come la nostra: in questo senso, la rieducazione avrebbe un contenuto eticamente neutrale, non essendo lo Stato punitore legittimato a inculcare a cittadini adulti autori di reato concezioni morali o religiose specifiche, pur se eventualmente maggioritarie; per cui rieducazione non potrebbe che equivalere, essenzialmente e laicamente, ad acquisizione o riacquisizione da parte del condannato della capacità di comportarsi in modo conforme

¹⁶L'intervista intitolata *Il magistrato di Sorveglianza è propulsore della funzione rieducativa*, e curata dalla redazione, si legge, precisamente, in *Ristretti orizzonti*, n.3/2023.

¹⁷ Il confronto cui si fa riferimento nel testo, dal titolo *Che cosa significa rieducare soggetti appartenenti alla criminalità organizzata?*, è pubblicato in *Ristretti orizzonti*, n. 3/2022 (vi hanno preso parte chi scrive, M. Bortolato presidente del tribunale di sorveglianza di Firenze, F. Gianfilippi magistrato di sorveglianza di Spoleto, S. Musolino sostituto procuratore a Reggio Calabria e G. Catanzariti avvocato, responsabile nazionale dell'Osservatorio Carcere delle Camere penali italiane).

alla cosiddetta legalità esteriore¹⁸. Senonché, questa sobria accezione dottrinale non è riuscita – come si è rilevato anche nel paragrafo precedente – a farsi strada in maniera chiara e univoca fuori dal recinto accademico, stante la ricorrente tentazione di colorare la rieducazione di venature eticizzanti e/o di intenderla come un percorso di cambiamento che affonda le radici nella profondità del mondo interiore. A questo punto, forse è però il caso di chiedersi se l'insufficiente attecchimento della suddetta concezione costituzionalmente orientata derivi da una sorta di suo peccato di origine, dall'essere cioè frutto di un approccio idealistico-intellettualistico, ancorato più a principi giuridici astratti (sia pure di rilevanza costituzionale) e meno attento alle dinamiche psicologiche reali e alle componenti morali dei processi educativi: per cui non appare infondato il dubbio che anche una rieducazione ridotta a capacità di rispettare la legalità esteriore presupponga, in qualche modo e misura, un riorientamento non superficiale della complessiva personalità dell'autore di reato¹⁹.

Comunque sia, su di un punto si registra ormai da tempo una larga convergenza di vedute, almeno nella cerchia degli esperti di tematiche penitenziarie: sarebbe cioè poco realistico tentare sul serio di rivitalizzare e rilanciare la prospettiva della rieducazione (quale che ne possa essere il preferibile senso odierno) in particolare in ambito intramurario, considerato lo stato di grave degrado in cui prevalentemente versa il sistema carcerario italiano²⁰. Tra i principali ostacoli che si frapporterebbero a un simile tentativo (carenza di risorse, sovraffollamento, prevalenza di preoccupazioni securitarie), includerei anche – come ho potuto constatare nel mio ruolo di garante – la mancanza di studi o riflessioni aggiornate e a carattere multidisciplinare, presso il DAP (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), sugli strumenti, sui metodi e sulle tecniche che occorrerebbe impiegare per avviare percorsi trattamentali idonei, almeno potenzialmente, a conseguire concreti effetti riabilitativi.

Come sappiamo, è invece convinzione diffusa che l'obiettivo della rieducazione sia più realisticamente perseguibile grazie ad una estensione applicativa delle sanzioni extradetentive, e ciò anche in fase di cognizione (in questa direzione, com'è noto, si è di recente mossa la riforma Cartabia con la nuova disciplina delle pene sostitutive). Ma sarebbe altrettanto illusorio pensare che basti una riscrittura delle sanzioni non carcerarie a rilanciare l'ideale rieducativo. La questione è molto più complessa, perché molteplici fattori di natura sistemica condizionano non solo l'effettivo accesso a questo tipo di sanzioni, ma anche il loro potenziale rieducativo: tra questi fattori, ha un peso non secondario la disponibilità di più adeguate risorse personali e materiali da destinare al potenziamento di quell'articolato sistema a rete che, secondo l'esperienza sinora maturata, costituisce condizione necessaria per consentire di fatto al maggior numero di

¹⁸ Più diffusamente, sul risalente dibattito dottrinale intorno ai contenuti della rieducazione cfr. G. FIANDACA, *Commento all'art. 27, comma 3, Cost.*, in *Commentario alla costituzione*, a cura G. Branca e A. Pizzorusso, Zanichelli, Bologna, 1991, 222 ss. e letteratura ivi citata.

¹⁹ A riguardo ulteriori sviluppi in G. FIANDACA, *Commenti all'art. 27, comma 3, Cost.*, cit.

²⁰ Sull'enorme divario esistente tra il volto costituzionale della pena e la realtà carceraria cfr., nell'ambito della letteratura più recente, i contributi contenuti nel volume collettivo *La rieducazione oggi*, cit.; e A. MENGhini, *Carcere e Costituzione. Garanzie, principio rieducativo e tutela dei diritti dei detenuti*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022.

possibili beneficiari di accedere alle sanzioni extramurarie e di seguire percorsi sfocianti in un reinserimento sociale non precario ma stabile²¹.

5. Rieducazione, condotte riparatorie e giustizia riparativa: ragioni di convergenza e di possibile divergenza.

A questo punto provo ad abbozzare, anche sulla base di spunti derivanti dall'insieme delle considerazioni che precedono, un quadro dal mio punto di vista un po' più definito delle possibili connessioni tra rieducazione e riparazione.

Premetto che, nel procedere a questo abbozzo, continuerò a tener fermo quel concetto neutro di rieducazione, depurato cioè da riferimenti ad etiche specifiche, che – come si è ricordato nel paragrafo precedente – la dottrina penalistica a tutt'oggi dominante tende a identificare con l'attitudine a tenere comportamenti conformi alla legalità e, dunque, a non ricadere nel delitto: è una opzione che mantengo, nonostante possa suscitare riserve in vari sensi, perché anch'io la ritengo più conforme in linea teorica allo spirito complessivo della Costituzione.

Ciò premesso, il discorso va distintamente specificato in rapporto agli atti riparativi latamente intesi o alla giustizia riparativa in senso stretto.

Cominciando dai primi, sarebbe difficile negare che una attività riparativa specie a carattere materiale, consistente in condotte o prestazioni concretamente volte a neutralizzare oppure ridurre le conseguenze dannose o pericolose del reato commesso, e quindi a reintegrare il bene leso o posto in pericolo, possa assurgere a significativo elemento sintomatico – come riconosce la stessa Cassazione (cfr. *supra*, par. 3) – della acquisita presa di consapevolezza da parte del reo dei danni prodotti a vittime specifiche o alla collettività, e di una sua conseguente responsabilizzazione ai fini del ripristino della legalità violata: da questo punto di vista, appare dunque indubbio che una attività riparatrice a così orientata possa risultare, nei congrui casi, non solo in linea con una visione laica del trattamento rieducativo ma anche pienamente funzionale rispetto a quest'ultimo. Comparativamente meno chiara e univoca potrebbe invece apparire, a seconda dei casi, la valenza rieducativa di gesti di riparazione di tipo meramente simbolico, in quanto meno impegnativi in termini di oneri prestazionali.

Rispetto alla giustizia riparativa strettamente intesa, il discorso mi sembra più complesso. A mio avviso, non si può preliminarmente fare a meno di chiedersi quali siano il retroterra culturale e l'orizzonte assiologico che paiono averne ispirato la disciplina organica apprestata, nell'ambito della recente riforma Cartabia, dal decreto legislativo n. 150/2022. Per orientarsi in proposito, ritengo che assolvano una funzione fortemente indiziante: a) gli obiettivi di fondo perseguiti con i programmi di GR, che secondo l'art. 43 consistono nel tendere a promuovere «il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostruzione dei legami con la comunità»; b) il modo di concepire l'"esito riparativo",

²¹ Più diffusamente, G. FIANDACA, *Sulla rieducazione in fase esecutiva*, cit., 224 ss.

che dall'art. 42 viene precisamente definito come «qualunque accordo (...) volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti». Orbene, quale visione della società e dei rapporti tra individuo e comunità sociale è sottintesa o implicita nel suddetto modello di GR?

A ben vedere, sembra esservi alla base una visione a-conflittuale, irenica della società di verosimile matrice religioso-comunitarista, e altresì una concezione della GR di ispirazione cosiddetta umanistica, nella misura in cui si perseguono – al di là della riparazione materiale del danno - l'obiettivo pacificatore del superamento del conflitto nascente dal reato e quello connesso della riconciliazione dell'offensore con l'offeso o con la stessa comunità²². Se così è, vi è però ulteriormente da chiedersi: fino a che punto un modello di GR ideologicamente e assiologicamente connotato nel senso predetto, per nulla neutrale neppure sotto un profilo morale, è compatibile con quel laico concetto costituzionalmente orientato di rieducazione che da studiosi di diritto penale continuiamo in tendenziale maggioranza a privilegiare? In effetti, i valori a sfondo comunitario evocati da obiettivi quali il riconoscimento reciproco e la ricostruzione di una relazione personale tra vittima e offensore, o la riconciliazione con la comunità di riferimento, non sono da tutti egualmente apprezzati in una società conflittuale e pluralista come quella contemporanea²³: possono ben esservi autori di reato di orientamento liberale-individualistico che legittimamente non sono sensibili alla prospettiva di entrare in sintonia con la vittima in carne e ossa e di instaurare con essa rapporti empatici, mentre possono essere disposti a stipulare intese riparative a carattere prestazionale che prescindono da un ravvicinato rapporto personale con l'offeso: dovremmo allora, forse, desumerne che autori siffatti appaiono meno affidabili e credibili, sotto il profilo rieducativo, rispetto ad altri autori che accettano invece di riconciliarsi con le persone offese? Se si ritenesse davvero in questo modo, si finirebbe in realtà col modificare il significato della rieducazione come principio costituzionale, riorientandone i contenuti alla stregua dei principi ispiratori della giustizia riparativa. Un rischio di stravolgimento e confusione, questo, che è necessario prevenire ponendo nel dovuto risalto e ribadendo l'autonomia innanzitutto concettuale della finalità rieducativa rispetto al senso e agli obiettivi di fondo della GR²⁴.

²² Cfr. anche F. PARISI, [Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre n. 150](#), in questa *Rivista*, 27 febbraio 2023.

²³ Rilievi di analogo tenore in F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale*, cit.; in una prospettiva sostanzialmente convergente è stato osservato: “Sul piano della riflessione etico-politica può essere posto l'interrogativo, se attribuire al giudice il potere di disporre d'ufficio un contatto interpersonale tra offeso e offensore sia coerente con i principi e con l' *ethos* di una società aperta a concezioni diverse e di pari dignità”, per cui sullo sfondo “c'è anche un problema di legittimità costituzionale” (così D. PULITANÒ, [Riparazione e lotta per il diritto](#), in questa *Rivista*, 9 febbraio 2023).

²⁴ Questa autonomia è sottolineata – forse non senza almeno apparente contraddizione – anche da chi tende a individuare nell'art. 27, comma 3, Cost. il referente costituzionale della stessa giustizia riparativa: cfr. E. MATTEVI, *La rieducazione nella prospettiva della giustizia riparativa*, cit., 73.

6. Rilievi sulla giustizia riparativa in fase esecutiva.

Aggiungo qualche notazione finale sulla possibilità di ricorrere ai programmi di GR anche nella fase esecutiva, come ha espressamente stabilito la riforma Cartabia prevedendo che la eventuale partecipazione a tali programmi e l'esito riparativo sono valutati ai fini della concessione dei benefici penitenziari, delle misure alternative e della liberazione condizionale. Com'è chiaro, questi interventi integrativi dell'ordinamento penitenziario attribuiscono alla dimensione riparativa una funzione indubbiamente servente rispetto all'obiettivo della rieducazione, che rimane un fine primario.

Mi sia però consentito, anche in base alla mia concreta esperienza di garante, di manifestare alquanto scetticismo rispetto alla possibilità di impiegare in futuro su larga scala, in una realtà penitenziaria come quella di casa nostra, sia la mediazione penale che gli altri strumenti riparativi. Invero, questo scetticismo deriva, innanzitutto, da una considerazione empirico-criminologica relativa alle caratteristiche che di fatto connotano la popolazione penitenziaria: la quale, specie nelle regioni del Sud, è costituita in larghissima maggioranza da persone che – per tratti complessivi di personalità, livello di istruzione, competenze professionali, risorse economiche o di altro tipo – potrebbero non di rado non essere in grado di compiere significativi atti di riparazione a carattere prestazionale, o di comprendere effettivamente il senso e gli obiettivi della giustizia riparativa in senso stretto. Senza contare un possibile rischio di maliziosa strumentalizzazione o di fraintendimento della GR in particolare da parte dei soggetti appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Com'è noto, la cultura della composizione mediatrice dei conflitti e della riparazione dei torti a mezzo di intese e scambi di reciproca utilità è tutt'altro che storicamente estranea, infatti, alla tradizione mafiosa; per cui un modo superficiale o – peggio ancora – strumentalmente opportunistico di intendere il senso della *restorative justice* potrebbe paradossalmente provocare il grave inconveniente di perpetuare, sotto mentite spoglie, un modello arcaico di definizione delle conseguenze delle condotte criminose. Prima di sperimentare una applicazione dei programmi di GR anche nel settore dei reati di mafia, occorrerebbero dunque ulteriori riflessioni e molta prudenza.

Qualora invece, contrariamente a ogni pessimistica previsione, la GR dovesse ampiamente diffondersi nell'universo esecutivo, avvertirei un altro tipo di rischio. Com'è forse intuibile, alludo al rischio – già segnalato nelle pagine precedenti – di un irrigidimento in senso rigoristico della valutazione giudiziale dei percorsi rieducativi: nel senso cioè che i magistrati di sorveglianza potrebbero essere progressivamente indotti a considerare gli incontri autori-vittima o il compimento di atti riparativi (in senso sia materiale che simbolico) presupposti indispensabili, o comunque di rilievo prioritario in sede di verifica dei progressi del trattamento rieducativo. È forse superfluo ribadire, in conclusione, che si tratterebbe di una impropria torsione in chiave riparativa del paradigma costituzionale della rieducazione.